**Bando per la prosecuzione degli studi in anni successivi al primo per i corsi di studio di Medicina e Chirurgia**

**DOCUMENTAZIONE DI STUDIO DA ALLEGARE SU** [**STUDENTI ONLINE**](http://www.studenti.unibo.it/) **IN FORMATO PDF:**

**1. Per i candidati che intendono trasferirsi da stesso corso di un Ateneo italiano:**

Autocertificazione[[1]](#footnote-1) debitamente firmata in forma autografa (di pugno) con piano di studio da cui risultino gli esami sostenuti per ciascun anno di corso, recante la votazione/giudizio conseguita e, nel caso di corsi di studio attivati ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004, i crediti formativi maturati e relativi settori scientifico-disciplinari (si veda modulo autocertificazione Allegato 2). È necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove parziali sostenute in corso d’anno. Si invitano i candidati, onde evitare errori, a presentare l’autocertificazione stampata dal sito dell’Ateneo di provenienza **purché contenga gli elementi richiesti dal bando**; in alternativa, il candidato può utilizzare il modulo allegato al presente bando (Allegato 2), raccomandandosi la massima cura nella compilazione. In particolare in caso di esami costituiti da moduli integrati il candidato dovrà riportare l’esame intero con il voto conseguito e il numero totale dei crediti, fermo restando che l’esame dovrà essere stato superato integralmente e verbalizzato. Prima di compilare il modulo i candidati sono invitati ad accertarsi con l’Università di provenienza che gli esami siano stati regolarmente verbalizzati. L’Università si riserva di verificare la veridicità dell’autocertificazione prodotta.

**2. Per i candidati che intendono trasferirsi da stesso corso di un Ateneo straniero:**

1. **certificato ufficiale legalizzato e tradotto con piano di studio da cui risultino gli esami sostenuti per ciascun anno di corso, rilasciato dall’Università straniera di provenienza con indicazione per ciascun esame del numero dei crediti formativi ECTS e degli anni di corso di iscrizione;**
2. nel caso in cui l’Università di provenienza non adotti i crediti ECTS, **certificato ufficiale legalizzato e tradotto con piano di studio da cui risultino gli esami sostenuti per ciascun anno di corso, rilasciato dall’Università straniera di provenienza,** piano di studi con il numero delle ore di impegno per ciascun insegnamento dell’Università di provenienza;
3. programmi di studio ufficiali autenticati, legalizzati e tradotti di tutti gli esami sostenuti autenticati dagli uffici competenti dell’Università di provenienza; per ciascun programma, il candidato dovrà caricare tanti file in pdf quanti sono gli esami superati. La mancata allegazione comporterà la non valutazione dell’esame a cui il programma si riferisce.
4. dichiarazione legalizzata e tradotta dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso formativo nel paese di provenienza, della lingua adottata nella didattica e della scala di valutazione utilizzata, con l’indicazione del punteggio minimo per la sufficienza e il massimo; se rilasciata da un Ateneo aderente al sistema ECTS, la dichiarazione dovrà altresì recare la scala dei voti ECTS adottata;
5. candidati che abbiano conseguito il diploma finale di scuola secondaria superiore all’estero: diploma finale di scuola secondaria superiore legalizzato e tradotto, dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa a tale dichiarazione, attestazione rilasciata da un centro[**ENIC-NARIC**](http://www.enic-naric.net/)che contenga tutte le informazioni necessarie per valutare un titolo e di norma riportate nella dichiarazione di valore.

**DISPOSIZIONI COMUNI AL PUNTO 2 A PENA DI NULLITÀ DELLA DOMANDA**

**A) Relativamente ai certificati rilasciati all’estero:** qualora l’ordinamento universitario di provenienza preveda verifiche in itinere degli esami o moduli integrati, saranno considerati soltanto gli esami con i relativi voti e crediti che siano stati interamente superati; eventuali certificati relativi ad esami parziali non saranno considerati.

**B)** **Relativamente alla legalizzazione e traduzione**: tutti i succitati documenti (compresi i programmi) rilasciati all’estero devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana competente; ai documenti in lingua straniera, deve altresì essere allegata una traduzione in lingua italiana munita di certificazione di conformità al testo straniero eseguita dalla competente rappresentanza diplomatica italiana.

Qualora il candidato si trovi già in Italia la traduzione può essere eseguita presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale purché diverso dal diretto interessato (traduzione giurata). La traduzione non è necessaria se il documento è rilasciato in lingua inglese.

In tutti i casi è comunque necessaria la legalizzazione.

**DISPOSIZIONI COMUNI AI PUNTI 1 E 2 A PENA DI NULLITÀ DELLA DOMANDA**

**Relativamente ai candidati che abbiano una carriera composita costituita da esami sostenuti in più corsi di studio e che abbiano ottenuto convalide (riconoscimenti):**

questi candidati sono anche tenuti ad allegare copia conforme all’originale della delibera del Corso di Studio che si è pronunciato sulle convalide, che riporti puntualmente le corrispondenze tra esami convalidanti e convalidati. In mancanza saranno valutati soltanto gli esami sostenuti nell’ultimo corso di studio.

Qualora tale delibera sia stata rilasciata da un Corso di Studio di Ateneo italiano, i candidati devono anche allegare il modulo Allegato 4 compilato nella sezione dedicata.

Qualora tale delibera sia stata rilasciata da un Corso di Studio di Ateneo straniero, i candidati devono allegare copia autenticata dall’Università di provenienza debitamente legalizzata e tradotta secondo quanto precisato al punto B) (**Relativamente alla legalizzazione e traduzione**) del punto 2 del presente allegato.

1. L’autocertificazione per essere tale deve recare la dicitura “avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75, D.P.R. n.445/2000.” , in mancanza la candidatura è nulla; stampe dei cosiddetti libretti online privi della suddetta dicitura non costituendo autocertificazione renderanno nulla la candidatura [↑](#footnote-ref-1)